



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela delle Acque dall'Inquinamento

Proposta nr. 40 del 16/03/2010 -
Determinazione nr. 646 del 17/03/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Fanna – Autorizzazione allo scarico su Rugo Rizziol di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di fitodepurazione sito in località Borgo Boscarini e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del capoluogo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Fanna con nota di data 14.09.09, assunta al prot. n. 53953 del 18.09.09, ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza di autorizzazione a nuovo scarico su Rugo Rizziol di acque reflue urbane, dichiarando che "*...i sistemi di depurazione e di scarico sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e corrispondono a quanto riportato negli allegati alla...istanza (medesima) e alla Determinazione Dirigenziale n. 2267 del 16.11.04*";
- l'istanza del 14.09.09 è stata successivamente completata con le integrazioni di data 04.11.09 assunte al protocollo n. 65007 del 10.11.09, di data 12.02.10 assunte al protocollo n. 17120 del 22.02.10 e di data 23.02.10 assunte al protocollo n. 18929 del 25.02.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro:

- scheda di rilevamento acque reflue urbane, di data 04.11.09 sottoscritta dal titolare dello scarico;
- la seguente documentazione tecnica sottoscritta dal professionista incaricato:
- planimetria scala 1:5000;
 - tav. 5 – planimetria relativa al "progetto esecutivo della fognatura Comunale 5° lotto" di data giugno 2008;
 - tav. 2b – progetto esecutivo – impianto di depurazione comunale – di data novembre 2009;
 - estratto "planimetria scolmatore via Boscarini" scala 1:50;
 - nota integrativa di data 23.02.10 prot. n. 826;

RITENUTO, come indicato nell'istanza dal Comune di Fanna, di tenere validi anche i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2267 del 16.11.2004, sottoscritti dal professionista incaricato:

- tav. 1: relazione tecnico illustrativa di data luglio 2002;
- tav. 2: relazione idraulico paesaggistica di data luglio 2002;
- tav. 5: planimetria e sezioni dell'impianto di fitodepurazione scala 1:200;
- tav. 6: schemi funzionali dell'impianto scala 1:100;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi su Rugo Rizziol così caratterizzati:
 1. scarico continuo depurato proveniente dall'impianto di fitodepurazione;
 2. scarico discontinuo proveniente da scolmatore di piena ubicato a monte dell'impianto;
 3. scarico che riceve le acque meteoriche provenienti da un tratto di rete fognaria separata e quelle provenienti da uno scolmatore di piena a servizio di un tratto di rete mista di via Visinale;
- le acque reflue urbane di cui al punto 1. si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche a servizio dell'abitato di Fanna;
- l'impianto di fitodepurazione ha una potenzialità di 1160 abitanti equivalenti (a.e.) ed attualmente ne tratta circa 500;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da: grigliatura automatica, stazione di sollevamento, disoleatore, n. 2 vasche di sedimentazione di tipo Imhoff, filtro estraibile in poliuretano, vasca di equalizzazione, vasca di fitodepurazione a flusso verticale, pozzetto di sollevamento;
- nella tav. 2b in uscita dalla vasca di fitodepurazione è indicato il pozzetto per i campionamenti con la dicitura "pozzetto di ispezione scarico impianto";
- la rete di raccolta delle acque meteoriche di cui al punto 3. è dotata di caditoie al fine di trattenere eventuali materiali grossolani;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 60030 del 19.10.09, è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 12.03.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature;

PRESO ATTO che l'aggiornamento del progetto generale della rete fognaria del Comune di Fanna approvato dal C.T.R. con Parere n. 34/04/99 prevedeva la realizzazione di un unico impianto di depurazione di tipo biologico a servizio di una parte del Comune di Cavasso Nuovo e del Comune di Fanna, fatta eccezione per via Peressini per i cui reflui era prevista la realizzazione di una fossa di tipo Imhoff;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di fitodepurazione la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 13 e 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 194,40 di data 11.09.09 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 9548 del 18.11.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 120,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31.12.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, il Comune di Fanna, è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, agli scarichi su Rugo Rizziol di acque reflue

urbane provenienti dall'impianto di fitodepurazione sito in località Borgo Boscarini, dalla rete fognaria separata di acque meteoriche e dagli scolmatori di piena, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82;
 - b) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti dello scarico delle acque reflue devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro:
 - un controllo almeno settimanale da parte di personale tecnico qualificato;
 - la potatura almeno biennale delle piante e il loro mantenimento in buono stato vegetativo;
 - l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - c) venga predisposto e reso a disposizione dell'autorità di controllo il programma di gestione riguardo gli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto di cui al punto b);
 - d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto c) a firma del personale incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) le caditoie che raccolgono le acque provenienti dalla "rete separata acque meteoriche" di dilavamento di cui al punto 3 delle premesse, devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - f) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di fitodepurazione, dagli scolmatori di piena ed il punto di immissione nel corpo idrico recettore;
 - lo scarico proveniente dalla "rete separata acque meteoriche";
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.I campionamenti dello scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati gli autocontrolli, almeno con frequenza semestrale dalla data di ricevimento o di ritiro del presente atto, sui parametri COD, BOD e materiali in sospensione totali in ingresso e uscita dall'impianto di fitodepurazione.

I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

5. E' facoltà del Comune stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche della titolarità della presente autorizzazione;
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al Comune di Fanna quale titolare della presente autorizzazione,

all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 17/03/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni